



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

Prot. n. 1846

ORDINANZA N. 2 DEL 23 FEBBRAIO 2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per l'attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 tese a potenziare le misure operative volte all'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo.

IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- CONSIDERATO che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per fronteggiare l'emergenza di cui alla sopracitata delibera del Consiglio dei Ministri, ha convocato il Comitato nazionale della protezione civile di cui all'art. 14 del D.Lgs. 1/2018;
- PRESO ATTO di quanto deciso durante le riunioni del suddetto comitato, circa l'effettuazione di controlli volti alla misurazione della temperatura corporea dei passeggeri in transito nelle aerostazioni;
- VISTA la nota prot. n. 12318-P del 03.02.2020 di ENAC;
- VISTA la nota prot. n. 5365 del 04.02.2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile coordinatore degli interventi ex OCDPC n. 630/2020;
- CONSIDERATI i casi confermati positivi di malattia infettiva diffusiva COVID-19 anche nel territorio italiano;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 che detta ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 22.02.2020;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32;
- RITENUTO urgente rafforzare le misure di sorveglianza sanitarie e controllo adottate al fine di prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;
- RITENUTO inoltre, di dover ulteriormente potenziare le misure operative volte all'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo;
- VALUTATE le possibili soluzioni tecniche finalizzate al potenziamento della sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;
- VALUTATA altresì, l'urgenza e l'indifferibilità di adottare il presente provvedimento;



Il Presidente

ORDINA

- Art. 1) I controlli finalizzati alla di sorveglianza sanitaria, operati dal personale preposto, anche appartenente a organizzazioni di volontariato e protezione civile, devono essere eseguiti, secondo le indicazioni fornite dai competenti USMAF, su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali nei porti e aeroporti del territorio della Regione Sardegna.
- Art. 2) Per agevolare le attività di controllo di cui all'articolo 1, i soggetti competenti alla gestione di porti e aeroporti assicurano idonei percorsi di rilevamento dotati di termoscaner, che consentano di isolare i passeggeri fino al termine dei controlli.
- Art. 3) Con riferimento ai passeggeri in arrivo negli aeroporti del territorio regionale, al fine di ridurre al minimo i contatti con altri soggetti, l'operatore sanitario addetto al rilevamento della temperatura corporea deve effettuare tali controlli secondo le indicazioni degli enti e soggetti preposti alla vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile giusta i poteri derivanti dal Codice della Navigazione.
- Art. 4) La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna ed è immediatamente inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Capo del Dipartimento della protezione civile, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli Amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari e ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.
- Art. 5) L'attuazione e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza è delegata alle competenti strutture della pubblica Amministrazione.
- Art. 6) La presente ordinanza è pubblicata sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

Il Presidente

f.to Christian Solinas